



**LE PRINCIPALI NOVITÀ  
DEL DECRETO  
«SBLOCCA-CANTIERI»  
a domanda rispondono  
*Vito RIZZO e Battista BOSETTI***

*16 Aprile 2019 dalle ore 12.00 alle ore 13.00*



**Avv. Vito RIZZO**  
*Coordinatore Scientifico*  
*Webinar ASMEL*



**Battista BOSETTI**

*Socio Fondatore*

*Bosetti Gatti & Partners s.r.l.*



# Anteprima

Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il cosiddetto Decreto «Sblocca-Cantieri».

Non c'è ancora un testo ufficiale ma di seguito anticipiamo le principali misure contenute nella Bozza finale del provvedimento.

**Lo Sblocca Cantieri in 20 Punti**



## **1. Stop alle Linee Guida ANAC: si torna al Regolamento Unico Appalti**

La bozza del decreto prevede il superamento del potere di soft regulation dell'ANAC con l'adozione di un nuovo Regolamento attuativo entro 90 giorni dalla conversione del DL da parte del Parlamento. Fino all'adozione del nuovo Regolamento, sullo stile del DPR 207/2010, continueranno ad applicarsi le linee guida e i decreti attuativi già varati. Il nuovo regolamento ingloberà, tra l'altro, le norme sui livelli di progettazione, la qualificazione, la direzione dei lavori, il collaudo, i Beni culturali, le direttive sulle gare sottosoglia.



## 1. Stop alle Linee Guida ANAC: si torna al Regolamento Unico Appalti

**Art.216** “27-octies. Nelle more dell’adozione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.



## **2. Pagamento diretto ai progettisti nell'appalto integrato**

Tra le misure che riguardano l'attività di progettazione si prevede il pagamento diretto per i progettisti in caso di ricorso all'appalto integrato.



## **2. Pagamento diretto ai progettisti nell'appalto integrato**

Art. 59, 1-*quater*. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.”





### **3.Incentivi ai progettisti interni alla PA**

La norma reintegra la possibilità di riconoscere gli incentivi tecnici ai dipendenti della PA per l'attività di progettazione. È un ritorno al passato tenuto conto che il D.Lgs. n.50/2016 aveva ricompreso tra le attività riconosciute per ottenere l'incentivo del 2% quelle di programmazione e controllo delle opere ma non più quelle di progettazione, con la nuova norma rientrano negli incentivi esclusivamente "le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione".



### **3.Incentivi ai progettisti interni alla PA**

all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole “per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,”;



#### **4. Manutenzione a gara con la progettazione definitiva**

Altra importante novità per velocizzare l'apertura dei cantieri è la possibilità di affidare i lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sulla base del progetto definitivo, invece che su quello esecutivo.



#### **4. Manutenzione a gara con la progettazione definitiva**

all'articolo 23 il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: “3-*bis*. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.”;



## **5. Ritorna il “Minor Prezzo” su tutto il Sottosoglia**

Tenuto conto che il vincolo delle Direttive Europee relativo all’Offerta Economicamente più Vantaggiosa obbliga il Legislatore nazionale esclusivamente per gli appalti sopra soglia UE, il decreto estende la possibilità di ricorso al criterio del minor prezzo per tutti i lavori fino a 5.548.000 euro.



## **5. Ritorna il “Minor Prezzo” su tutto il Sottosoglia**

Art.95, “9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”;



## **6.Semplificato il calcolo dell'anomalia**

Nel Decreto è eliminata l'opzione di 5 diversi metodi alternativi di calcolo a favore di un unico metodo, nell'ambito del quale si introducono alcune variabili individuate dopo l'apertura di tutte le offerte.



## **7. Controllo requisiti: nel Mercato Elettronico validi i formulari alternativi al DGUE**

Il DL prevede la possibilità per le PA di sostituire nel Mercato Elettronico e nel Sistema Dinamico di Acquisizione il DGUE con formulari standard messi a disposizione in sede di abilitazione e/o di gara.





## **7. Controllo requisiti: nel Mercato Elettronico validi i formulari alternativi al DGUE**

Art. 36 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

*6-quater.* In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.”;



### **8. Controllo requisiti “posticipato”**

Il DL prevede la possibilità per le gare sottosoglia di procedere all'esame delle offerte prima della verifica dei requisiti dei concorrenti. In questo caso si procederà all'esame della “Busta A” soltanto per il migliore offerente e a campione sul resto dei partecipanti.



## **8. Controllo requisiti “posticipato” per i contratti sotto-soglia**

Art. 36, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.”;



### **9.A regime la riduzione degli inviti per il sotto-soglia dei lavori**

Il DL porta a regime la riduzione delle ditte da invitare nelle procedure di lavori pubblici, determinando anche oltre il 31/12/2019 il numero minimo delle ditte da invitare in 3 per gli affidamenti fino a 200.000 euro (era 150.000 euro).



## **9.A regime la riduzione degli inviti per il sotto-soglia dei lavori**

Art. 36, comma 2, lett.b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro “e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori” ~~e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori,~~ e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;



## **10. Salta la soglia di 1.000.000 per la negoziata nei lavori**

Il DL elimina la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata semplificata con 15 inviti per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro. Resta la possibilità di procedura negoziata per i lavori di manutenzione ordinaria disposta dall'art.37, comma 2.



## **10. Salta la soglia di 1.000.000 per la negoziata nei lavori**

~~Art. 36, comma 2, lett.c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;~~



## **11. Qualità/Prezzo obbligatorio esteso ai servizi ad alto contenuto tecnologico**

Il Decreto prevede l'obbligo di ricorso al criterio del Qualità/Prezzo anche per i servizi di importo superiore a 40.000 euro che abbiano alto contenuto tecnologico o innovativo





## **11. Qualità/Prezzo obbligatorio esteso ai servizi ad alto contenuto tecnologico**

Art.95, comma 3

*b-bis*). I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.”



## **12. Anticipazione prezzo non solo per i lavori**

Il meccanismo dell'anticipo del 20% del prezzo, previsto per l'esecuzione dei lavori, viene esteso anche ai servizi e ai servizi tecnici.



## 12. Anticipazione prezzo non solo per i lavori

Art.35, comma 18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio ~~dei lavori~~ **della prestazione**. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma ~~dei lavori~~ **della prestazione**. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso ~~dei lavori~~ **della prestazione**, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



### **13. Salta il limite al prezzo nell'OEPV**

Negli appalti aggiudicati con l'offerta economicamente più vantaggiosa cade il tetto massimo di 30/100 per l'elemento prezzo, misura introdotta dal Correttivo 2017.



### **13.Salta il limite al prezzo nell'OEPV**

Art.95, 10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. ~~A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.~~



#### **14.Subappalto: stop alla terna obbligatoria, limite al 50% e via libera al subappalto al concorrente**

Salta l'obbligo di indicare la terna, innalzato il tetto dal 30% al 50% sul valore complessivo dei lavori e salta anche il divieto di subappalto alla ditta concorrente (a). Viene meno anche l'obbligo dichiarativo sui subappaltatori in capo al concorrente (d)



## **14.Subappalto: stop alla terna obbligatoria, limite al 50% e via libera al subappalto al concorrente**

all'articolo 105:

al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.”;

al comma 4, la lettera a) è abrogata;

al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80”;

al comma 4, la lettera d) è abrogata;

il comma 6 è abrogato;

al comma 13, la lettera a), è abrogata e alla lettera c) le parole “e se la natura del contratto lo consente” sono soppresse;



### **15.Albo Commissari ANAC “derogabile”**

In caso di un numero insufficiente di iscrizioni all’Albo Commissari ANAC le stazioni appaltanti potranno continuare a nominare commissari interni, in deroga alle disposizioni dell’art.77. La soluzione, suggerita dalla stessa Anac in un recente atto di segnalazione a Governo e Parlamento, si è resa necessaria a causa del ridotto numero di soggetti iscritti all’Albo Nazionale.





## **15.Albo Commissari ANAC “derogabile”**

all'articolo 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “*3-bis*. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.”;



## **16.Stop al rito “superaccelerato” degli appalti**

Il decreto interviene anche sul Codice del Processo Amministrativo procedendo a una revisione radicale del rito superaccelerato per gli appalti, introdotto dal D.Lgs. n.50/2016.



## **16. Stop al rito “superaccelerato” degli appalti**

All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;



### **17.Modifiche all'art.80**

Vengono apportate alcune modifiche all'art.80 sul possesso dei requisiti di moralità, non richiedendo l'attestazione del possesso dei requisiti in capo al subappaltatore e modificando la durata temporale dell'incidenza della pena accessoria.



## 17.Modifiche all'art.80

Art. 80, comma "10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-*bis*, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.”;



### **18. Delega alla Centrale facoltativa**

L'obbligo per i Comuni non capoluogo di far svolgere le gare sopra-soglia alle Centrali di Committenza diventa «facoltativo». Resta invece inalterato l'obbligo, anche sotto soglia, di utilizzo degli strumenti telematici centralizzati.



## 18.Delega alla Centrale facoltativa

### Art. 37, commi

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#).

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.



## 18. Delega alla Centrale facoltativa

Art. 37, comma

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, ~~precede~~ **può procedere** secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.





## **19. Semplificazioni per gli interventi strutturali in zone sismiche**

Attraverso una serie di modifiche al Testo Unico Edilizia vengono regolamentati gli interventi in zona sismica da classificare "rilevanti", "di minore rilevanza" o "privo di rilevanza", a seconda della tipologia dell'intervento e della zona in cui ricadono (zone 1, 2 o 3). Il MIT attraverso proprie Linee Guida, d'intesa con la conferenza unificata, è designato a indicare gli elementi per classificare gli interventi nelle diverse categorie.



## **20. Imprese in crisi, anticipata norma del Codice (art. 110 Dlgs 50/2016)**

Viene data immediata attuazione alla modifica introdotta dal D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice delle crisi di impresa) che sostituisce l'articolo 110 del Codice appalti, stoppando la partecipazione alle gare d'appalto alle imprese in procedura fallimentare, a meno che non abbiano in essere una procedura concordataria, sia in bianco che in concordato liquidatorio. Nel concordato in bianco, nella fase tra la richiesta e il momento del deposito del decreto di autorizzazione del Tribunale, per la partecipazione alle gare è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Per info contattaci a:

 *webinar@asmel.eu*

 *800 165654*

 *www.asmel.eu*

**Grazie  
per  
la  
partecipazione!**